



ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Regolamentazione della circolazione stradale per il transito di un convoglio eccezionale lungo Via delle Macchine, via del Commercio nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2026 e, in alternativa, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n. 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 14, 140 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che individua, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 285/92, quali aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine, stabilendo che i relativi confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali e resi noti mediante idonee indicazioni;

CONSIDERATO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante



l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA l'ordinanza n. 81/2007 del 16 luglio 2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 81/2007 del 16 luglio 2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n. 1282 del 17 marzo 2025;

VISTA la comunicazione assunta al protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale n. 21711 del 30/09/2026, con la quale l'impresa Marraffa S.r.l., con sede in Strada Rospano Zona I, n. 135/D-E, CAP 74015 Martina Franca (TA), Partita IVA IT02389620739, ha comunicato il transito di un convoglio eccezionale nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2026 lungo via delle Macchine, via del Commercio nel senso contrario di marcia;

VISTA l'autorizzazione al transito eccezionale n. 2875/26S rilasciata dalla Provincia di Padova;

CONSIDERATO il nullaosta di protocollo n. 7944 del 30 marzo 2026 rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nelle aree interessate dal transito del trasporto eccezionale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2026, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, e, in alternativa, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2026, nella medesima fascia oraria, la ditta Marraffa S.r.l. effettuerà il transito di un convoglio eccezionale costituito da motrice/trattore con rimorchio/semirimorchio modulare, con le seguenti caratteristiche:

- targa motrice: GS966LJ;
- targa rimorchio: AF57758;
- motrici di riserva: EK895YJ, EP950HE, FK263MM, GD501CT, GS924LJ;
- rimorchio di riserva: AH22840.

Il complesso di veicoli a carico presenta le seguenti dimensioni massime:



- lunghezza: circa m 45,44;
- larghezza: circa m 6,55;
- altezza: circa m 4,90.

Al fine di consentire il transito in sicurezza del convoglio, tenuto conto della particolare sagoma del carico trasportato, la motrice, il rimorchio e la scorta tecnica sono autorizzati a occupare l'intera carreggiata, ovvero la porzione di essa strettamente necessaria a garantire il più agevole e sicuro passaggio del convoglio eccezionale lungo la viabilità di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, mantenendo in ogni caso una velocità massima di 5 km/h.

Resta fermo che il presente provvedimento non deve essere in contrasto con le relative prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, relativa alla pratica autorizzativa di riferimento.

Durante l'esecuzione del transito del trasporto eccezionale, gli ulteriori utenti della strada sono tenuti ad attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dalla scorta tecnica incaricata del convoglio, la quale opera ai fini della regolazione temporanea della circolazione e della gestione in sicurezza del transito.

ARTICOLO 2 – Temporanea soppressione degli stalli di sosta

Al fine di consentire il transito in sicurezza del convoglio eccezionale indicato in premessa, è disposta la temporanea soppressione degli stalli di sosta presenti a bordo carreggiata ed è conseguentemente istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo via del Commercio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via dei Sali e l'intersezione con via delle Macchine.

La soppressione degli stalli di sosta e il divieto di sosta con rimozione coatta avranno efficacia dalle ore 20:00 del giorno 05 ottobre alle ore 06:00 del giorno 6 ottobre 2026 e, in alternativa, dalle ore 20:00 del giorno 6 ottobre alle ore 06:00 del giorno 7 ottobre 2026, al fine di garantire la completa disponibilità delle aree interessate con congruo anticipo rispetto al transito del convoglio eccezionale.

La società Marraffa S.r.l. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione, installazione e mantenimento della prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione coatta, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, ed è autorizzata, negli orari previsti dalla presente ordinanza, a delimitare e precludere gli stalli di sosta interessati mediante l'impiego di idonei presidi mobili, quali, a titolo esemplificativo, coni, delineatori flessibili, nastro segnaletico o altri dispositivi equivalenti, purché adeguatamente visibili e tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

La segnaletica dovrà essere posizionata con un preavviso non inferiore a 48 ore rispetto all'inizio della prima fascia di validità del divieto, riportando chiaramente



entrambe le date previste in via alternativa e le relative fasce orarie, e dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza fino al completamento delle operazioni di transito del convoglio eccezionale.

ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

L'impresa Marraffa S.r.l. dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. garantire la presenza della scorta tecnica autorizzata, che dovrà sovrintendere alle operazioni di transito del convoglio in tutte le fasi del percorso, assicurando la piena osservanza delle norme vigenti in materia di trasporti eccezionali;
2. durante il tratto di percorso, far adottare alla scorta tecnica tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione, provvedendo alla chiusura temporanea del traffico, impedendo l'immissione di altri veicoli;
3. Prima dell'inizio del viaggio, il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi della piena percorribilità delle strade e dei tratti di strada interessati dal transito, verificando l'assenza di ostacoli, veicoli in sosta o altri elementi che possano interferire con la sagoma del convoglio, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione dell'art. 10 del Codice della Strada.
4. dovrà far posizionare idonea segnaletica temporanea di preavviso e di divieto di sosta almeno 48 ore prima delle operazioni e dovrà verificarne il corretto mantenimento fino al termine del transito. La posa in opera dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, e la segnaletica dovrà riportare il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 20:00 del 6 ottobre alle ore 06:00 del 7 ottobre 2026 e, in alternativa, dalle ore 20:00 del 7 ottobre alle ore 06:00 del 7 ottobre 2026;
5. eventuali criticità rilevate lungo il percorso dovranno comportare la sospensione immediata del transito;
6. in caso di condizioni di pericolo o interferenze impreviste, il transito dovrà essere immediatamente interrotto e messo in sicurezza.

Il personale a supporto dell'operazione di transito del convoglio eccezionale, inclusi i conduttori dei mezzi:

- dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalla scorta tecnica, mantenendo la velocità indicata nell'Art. 1 e adeguata alle condizioni del percorso e alla particolare sagoma del carico;

Eventuali danni a infrastrutture, manufatti, pavimentazioni o arredi urbani che dovessero verificarsi in occasione del transito del convoglio saranno integralmente a carico dell'Impresa Marraffa S.r.l. che dovrà provvedere al ripristino senza alcun onere per l'Amministrazione.



ARTICOLO 4 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2026, secondo gli orari e le modalità ivi previste, oppure, qualora il transito non venga effettuato nella prima data, nella notte tra il 6 e l'7 ottobre 2026, con le medesime modalità e prescrizioni. La soppressione degli stalli di sosta e il divieto di sosta con rimozione coatta si applicano, rispettivamente, dalle ore 20:00 del 5 ottobre alle ore 06:00 del 6 ottobre 2026 oppure, in alternativa, dalle ore 20:00 del 6 ottobre alle ore 06:00 del 7 ottobre 2026.

Al termine del transito e comunque cessate le esigenze che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento, dovranno essere ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione e di sosta mediante la rimozione della segnaletica temporanea installata.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
02.10.2026
10:26:37
GMT+02:00

